

# COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA

Approvato con delibera consiliare n. 13 del 29/07/2016.

### ART. 1

Oggetto del presente regolamento è il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica, ubicato nell'area "sotto la chiesa" di Malesco capoluogo.

Il funzionamento del campo da calcetto in erba sintetica è disciplinato dal presente Regolamento.

### ART. 2

L'uso del il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica è consentito a singoli fino a 15 anni d'età.

Per i maggiori di 15 anni, gruppi, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### ART. 3

Il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

### ART. 4

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

### ART. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo.

Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

### ART. 6

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

#### **ART. 7**

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campetto.

#### **ART. 8**

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

#### **ART. 9**

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 15 anni d'età, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi aventi età superiore ai 15 anni.

#### **ART. 10**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

#### **ART. 11**

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12**

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa deve contenere l'utilizzo gratuito nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le attività didattiche.

#### **ART. 13**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

#### **ART. 14**

La Polizia Locale di Malesco è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25.00 a 500,00 euro e s.m.i..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

#### **ART. 15**

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 16**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

# COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA

**Approvato con delibera consiliare n. 13 del 29/07/2016.**

### **ART. 1**

Oggetto del presente regolamento è il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica, ubicato nell'area "sotto la chiesa" di Malesco capoluogo.

Il funzionamento del campo da calcetto in erba sintetica è disciplinato dal presente Regolamento.

### **ART. 2**

L'uso del il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica è consentito a singoli fino a 15 anni d'età.

Per i maggiori di 15 anni, gruppi, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 3**

Il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

### **ART. 4**

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

### **ART. 5**

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo.

Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

### **ART. 6**

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

#### **ART. 7**

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campetto.

#### **ART. 8**

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

#### **ART. 9**

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 15 anni d'età, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi aventi età superiore ai 15 anni.

#### **ART. 10**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

#### **ART. 11**

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12**

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa deve contenere l'utilizzo gratuito nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le attività didattiche.

#### **ART. 13**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

#### **ART. 14**

La Polizia Locale di Malesco è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25.00 a 500,00 euro e s.m.i..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

#### **ART. 15**

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 16**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.